



CIG:Z14303BEE7

Codice Univoco Ufficio: **UFMCK4**

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "DATA PROTECTION OFFICER"
(DPO) ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**

tra

L'Istituto comprensivo Statale di CADONEGHE (PD), rappresentato legalmente dal Prof. Giovanni Petrina, Dirigente Scolastico (di seguito indicata per brevità "Committente"), nato a Cittadella (PD) il 20/01/1965 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di Cadoneghe via Conche, n° 1 – 35010 CADONEGHE (PD) – c.f. : 80024320287

e

La Società GEMINI CONSULT SRL, avente sede legale in Via F. M. Preti, 21a - 31033 Castelfranco V.to (TV), e sede operativa in Via Europa, 3 — 31052 Maserada sul Piave (TV) Telefono +39 0422 877411 C.F. e P.I. 03258210263 CCIAA 191164/1997 - REA TV-252338, di seguito indicata come "Consulente", in quanto fornitore del servizio ed in quanto autore (sotto il marchio "Studio Privacy") che concede in licenza l'opera intellettuale denominata MANUALE OPERATIVO PRIVACY (d'ora in avanti denominata/o per brevità "Opera"), entrambi qui di seguito singolarmente e/o collettivamente anche denominate la/e "Parte/i"

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito GDPR);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico) di designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

VISTO che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par.5);

CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. I, lett. a) del GDPR;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;



VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo —contabile delle istituzioni scolastiche";

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016;

VISTO

l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VERIFICATO

che nella scuola non sussiste personale disponibile per l'incarico di Data Protection Officer (DPO) ai sensi del GDPR;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 INCARICO PROFESSIONALE

Le su esposte premesse, confermate dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Committente affida pertanto al Consulente, che accetta, l'incarico di effettuare in esclusiva la prestazione professionale di cui all'art. 2 del presente contratto, da svolgersi per il periodo temporale di cui all'art. 7 del presente contratto. Il Consulente risponderà delle attività di cui al presente accordo direttamente al Committente, nella figura del legale rappresentante pro tempore, coordinandosi direttamente con quest'ultima e/o con i delegati da quest'ultimo autorizzati, e senza obbligo di permanenza del Consulente presso la sede del Committente.

ART. 2 PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L'oggetto della prestazione professionale consiste nelle specifiche attività evidenziate nell'allegata offerta commerciale (Rif. B029.1120), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente, ove previsto, a quanto riportato nel Contratto DPO.

ART. 3 PRESTAZIONI INCLUSE ED ESCLUSIONE

Tutte le prestazioni di cui all'art. 2 sono da intendersi come prestazioni professionali che il Consulente si impegna a sviluppare con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, secondo il disposto dell'art. 2220 del C.C., ed in conformità alle disposizioni di Legge in materia, avvalendosi, ove e se ritenuto necessario, a propria cura e spese, fatti salvi eventuali successivi accordi scritti fra le Parti, e sotto la propria responsabilità, di professionisti e collaboratori di propria fiducia. Si precisa che la prestazione professionale del Consulente sarà quella fornita da un gruppo di persone, appartenenti al team di lavoro del Consulente, che, avendo accertata esperienza nella materia oggetto del presente accordo, consiglia ed assiste il Committente negli adempimenti previsti dalla normativa sulla Protezione dei Dati Personali, anche tramite il conferimento dei documenti necessari a tali finalità, secondo le modalità di cui all'art. 4.

Compito del Consulente sarà quindi, una volta acquisiti gli elementi che il Committente possiede già e che, su propria responsabilità, comunicherà al Consulente, di aggiungerli quei fattori della sua conoscenza, competenza e professionalità che possono promuovere sviluppi nel senso desiderato attraverso un reciproco rapporto di fiducia.



ART. 4 UTILIZZO DELL'OPERA IN LICENZA D'USO

Utilizzando il Manuale Operativo Privacy — MOP (di seguito l'Opera), il Committente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente contratto. Qualora il Committente non accetti i termini e le condizioni del presente allora non potrà instaurare il rapporto contrattuale con il Consulente, e, di conseguenza, non potrà utilizzare l'Opera.

Il Consulente concede in licenza l'Opera, nella versione riportata nel documento (es. MOP_2020), con le modalità e le tempistiche previste nella presente scrittura, al Committente, che accetta con la sottoscrizione della presente; in particolare, la licenza comprende per il Committente, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) il diritto di utilizzare l'opera all'interno della propria organizzazione;
- b) la facoltà di tradurre l'Opera, in qualsiasi lingua diversa dall'Italiano. La traduzione non comporterà in ogni caso diritti di qualsivoglia tipologia a beneficio esclusivo del Committente;
- c) il diritto di adattare parte dell'Opera alle specifiche esigenze del Committente per i soli testi in cui sia riportata tale possibilità o in quelli esplicitamente richiamati nelle Istruzioni D'Uso che vengono allegate alla documentazione, a condizione che le modifiche operate siano evidenti e non soggette ad interpretazione o fraintendimento rispetto ai testi forniti dal Consulente. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di qualsivoglia alterazione i testi in formato Portable Document Format (.pdf).
- d) il diritto ad archiviare l'Opera per scopi di conservazione storica secondo le modalità e le tempistiche previste per Legge.

Qualsiasi utilizzo dell'Opera diverso da quello espressamente autorizzato dal presente contratto è proibito.

Il Consulente garantisce, altresì, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura inoltre che l'utilizzazione dell'Opera non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando il Committente ed i suoi eventuali aventi causa da tutti i danni o spese che potranno derivargli in tal senso.

ART. 5 LIMITAZIONI NELL'USO DELL'OPERA

Il Committente si impegna, ove non espressamente e preventivamente concordato con il Consulente, a non effettuare, in qualsiasi formato (cartaceo e/o telematico) e a qualsiasi titolo (gratuito e/o oneroso), operazioni generiche o generalizzate di manipolazione, alterazione, conversione, diffusione, copia, cessione, incluse eventuali attività di creazione di prodotti derivati o basati sull'Opera o su parti di essa.

Il Committente si impegna inoltre a riconoscere e a testimoniare la paternità del Consulente sull'Opera nei termini più ampi, e quindi in ogni sede,

ART. 6 COMPENSI E PAGAMENTO

Il compenso per le attività di cui al punto 2 e le modalità di pagamento previste sono evidenziate nell'allegata offerta commerciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, **ad eccezione dell'emissione della relativa fattura elettronica che dovrà avvenire nell'esercizio finanziario 2021 (da gennaio 2021).**

Nello specifico, il compenso per l'intera durata del contratto ammonta a € 1.800,00 IVA esclusa (TOT. IVA INCLUSA € 2.196,00).

ART. DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende esecutivo dalla data di sottoscrizione e per l'anno 2021 (tot. mesi 12). In ogni caso il presente Contratto può essere risolto in qualsiasi momento, senza per questo pregiudicare altri diritti acquisiti del Consulente, se le Parti non si atterranno alle condizioni e alle clausole del presente Contratto.

ART. 8 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 in materia di manleva, il Consulente declina ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che possano insorgere in conseguenza dell'utilizzo difforme dell'Opera, nonché di errori o refusi derivanti da adattamenti di qualsiasi natura apportati all'Opera da parte del Committente.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche, 1 - 35010 Cadoneghe (PD)
Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287
PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.gov.it



Il Consulente non potrà altresì essere ritenuto responsabile in caso di mancata e/o erronea comunicazione da parte del Committente di informazioni o elementi necessari al corretto svolgimento della prestazione professionale oggetto del presente contratto.

ART. 9 PRIVACY E RISERVATEZZA

Entrambe le parti si obbligano a non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni relative al presente accordo, inclusi i termini e le clausole d'uso e commerciali e/o i dati, i termini di offerta, le informazioni di produzione ed il contenuto dell'Opera, e ogni altra informazione che rientri nell'esecuzione del contratto. Entrambe le parti si obbligano a non divulgare mai, direttamente e/o indirettamente, le predette informazioni, assegnarle, trasferirle, trasmetterle o comunicarle a qualsiasi persona, azienda o ente (incluso, senza limitazione, un concorrente del Consulente, la stampa, altri professionisti, società di partenariati o enti pubblici) o utilizzarle per se stessi o altri, anche in sede privata, in qualsiasi momento prima della, o durante l'esecuzione del presente contratto, o in qualsiasi momento dopo la risoluzione del presente contratto. Entrambe le parti accettano inoltre di rispettare fedelmente tutte le regole, le politiche, le pratiche o le procedure esistenti o che possono essere stabilite dalle medesime regole per assicurare la riservatezza delle informazioni riservate, incluse, ma non limitate a regole, politiche, pratiche o procedure volte a limitare l'accesso alle informazioni al personale autorizzato e limitare la copia o la registrazione di qualsiasi scrittura o di dati.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti inoltre prendono atto ed autorizzano che i propri dati, anche personali, acquisiti direttamente e/o tramite altre fonti, nonché eventuali dati personali di terzi di cui le parti si troveranno a mantenere e/o gestire in virtù degli impegni contrattuali specifici, verranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica per esigenze contrattuali e di Legge e per le sole finalità previste dal presente contratto. In particolare si conviene che le parti dovranno rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dalla normativa a tutela della protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente) e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, anche a livello di Provvedimento dell'Autorità Garante, che eventualmente sono intervenute o interverranno. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art. 5 del GDPR 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente. L'informativa completa del Consulente è disponibile all'indirizzo: [http://www.studioprivacy.eu/wp-content/uploads/2018/09/LIE-Informativa-aziendale-CLIENTI .pdf](http://www.studioprivacy.eu/wp-content/uploads/2018/09/LIE-Informativa-aziendale-CLIENTI.pdf)

ART. 10 ELEZIONE DOMICILIO ED ONERE DI COMUNICAZIONE

Ciascuna Parte elegge, ai fini e per gli effetti di questo contratto, il proprio domicilio presso la propria sede legale o operativa riportata nel preambolo, ed eventuali modifiche di questa dovranno essere comunicate all'altra Parte con la massima sollecitudine.

ART. 11 CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente contratto: Nel caso in cui questo non fosse possibile, la definizione della controversia sarà di competenza esclusiva del foro di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, 21/01/2021

Gemini Consult SRL

Andrea Paro



Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Petrina

PDIC846003 - PROT. N. - 0000349 - 21/01/2021 - C14b - U